



Comune di

Villa San Pietro

Provincia di Cagliari

Piazza San Pietro, 6
09010 Villa San Pietro (CA)

C.F. 00492250923

Tel. 0709190411 Fax 0709190411

site: www.comune.villasanpietro.ca.it

e-mail: segreteria@comune.villasanpietro.ca.it

pec: segreteria@comunevillasanpietro.postecert.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Ufficio: SEGRETERIA

Numero 60 del 26-11-2013

**OGGETTO: INTEGRAZIONE PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI
PERSONALE PER IL TRIENNIO 2013-2015**

**Parere di regolarità espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarita' Tecnica

Visto con parere **Favorevole**

Villa San Pietro, li 26-11-2013

Il Responsabile
CABONI ANTONIO

**Parere di regolarità espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267**

Parere: Regolarita' Contabile

Visto con parere

Villa San Pietro, li

Il Responsabile
PORCU RITA

Premesso che il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione del fabbisogno del personale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

Atteso che l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo [39](#) della [legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e successive modificazioni ed integrazioni costituisce presupposto per l'adozione di determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento;

Considerato che l'art. 39, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 e l'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevedono l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nel rispetto del principio di riduzione complessiva e programmata della spesa di personale;

Dato atto in particolare che l'art.91 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali) stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini della funzionalità ed ottimizzazione delle risorse "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Esaminate le disposizioni dettate dalla Legge n. 133/2008, denominata anche "legge finanziaria d'estate e le disposizioni dettate dalla Legge di stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228) e riferendosi in particolare a quelle concernenti il reclutamento del personale negli enti soggetti al patto di stabilità risulta che non sono apportate modifiche a quanto previsto dal comma 557 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) che rimane quindi la norma di riferimento anche per l'anno 2013;

Considerato peraltro che:

- la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha previsto per Regioni ed Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno un regime assunzionale subordinato al rispetto del vincolo di "riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative";

-l'art. 3, commi 120 e 121 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) e l'art. 1, comma 557, della Legge 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria per il 2007) – sostituito dal D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge n. 122/2010, prevedono che gli Enti Locali soggetti al patto di stabilità interno definiscano in piena autonomia le linee gestionali tendenti ad assicurare la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratiche – amministrative;

- il decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 e Legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) riscrivono il comma 557 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) prevedendo l'obbligo di assicurare la riduzione delle spese di personale al fine di garantire il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale con azioni nei seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto conto anche delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- il Decreto Legge 06 luglio 2011 n. 98 e Legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ed il Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 (ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e Legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148 confermano le disposizioni di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;

- la Legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del Decreto Legge 02 marzo 2012 n. 16 (Decreto fiscale) ha modificato diverse disposizioni relative alla gestione del personale degli enti locali, con particolare riferimento alle possibilità assunzionali;

Rilevato che la normativa in materia di personale, intervenuta con il D.L. n. 78/2010, convertito con modifiche nella Legge n. 122/2010, come da ultimo modificata dall'[art. 28, comma 11-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), dall'[art. 4, comma 103, lett. a\), L. 12 novembre 2011, n. 183](#), a decorrere dal 1° gennaio 2012, ed, infine, dall'[art. 4-ter, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 26 aprile 2012, n. 44](#).ha disposto quanto segue:

- è stato sostituito l'art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008, convertito in Legge 133/2008 prevedendo il divieto di procedere ad assunzioni per gli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità dell'anno precedente e per gli Enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia **pari o superiore al 50%** delle spese correnti; per i restanti Enti, limite di assunzioni nella misura del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'[articolo 21, comma 3, lettera b\), della legge 5 maggio 2009, n. 42](#); in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale;

Atteso che il comma 4 dell'art.76 del d.l. 25/06/2008, n.112 dispone una sanzione in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e che in tal caso si prevede "il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto".

Evidenziato che con disposizione innovativa il medesimo comma 4 dell'art.76 aggiunge che "è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi" dei limiti alla spesa di personale";

Atteso che lo stesso art. 76 del d.l. 25/06/2008, n.112 al comma 6 rinvia ad un successivo decreto (D.P.C.M.) nel quale dovranno essere definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio che incideranno sul regime assunzionale degli enti locali;

Rilevato che in materia di programmazione del fabbisogno di personale è vigente anche la seguente disciplina normativa:

a) il Collegio dei Revisori dei Conti accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali

deroghe a tale principio siano analiticamente motivate (art. 19 co. 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448; art. 3, co. 120 e 121, Legge 24 dicembre 2007, n. 244);

b) le politiche di reclutamento del personale devono essere adeguate al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica (art. 3, co. 69, Legge 24 dicembre 2003, n. 350);

c) l'assunzione di personale, compreso quello appartenente alle categorie protette, è condizionata alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (art. 35, co. 5, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);

d) le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale restano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione (art. 35 co. 5 ter D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 3 co. 87 L. 24 dicembre 2007 n. 244);

e) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato relative alle pubbliche amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 20 settembre 2003 è prorogata fino al 30 giugno 2013 (art. 1 co. 4 D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 convertito dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14 come prorogato dall'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n.228);

f) in caso di mancata adozione del piano della performance, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale (art. 10 co. 5 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150);

g) è possibile ricorrere al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali. Il carattere dell'eccezionalità va inteso in termini di imprevedibilità e non di straordinarietà, escludendo che l'esigenza possa avere un carattere riconducibile ad un bisogno permanente. Dall'esigenza temporanea ed eccezionale si può prescindere soltanto per i contratti di formazione lavoro stante la loro vocazione ad essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato (art. 36 D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 17 co. 26 del D.L. 01 luglio 2009 n. 78 convertito dalla L. 3 agosto 2009 n. 102);

h) le progressioni verticali di carriera per valorizzare le competenze professionali dei dipendenti sono possibili su posti disponibili nella dotazione organica coperti per concorso pubblico con riserva per il personale interno non superiore al cinquanta per cento (art. 24 co. 1 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e art. 52 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 così come modificato dall'art. 52 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150);

i) dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali si avvalgono della flessibilità lavorativa nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 9 comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122 come modificato dall'art. 4 comma 102 della Legge 12 novembre 2011 n. 183);

l) per le assunzioni a termine di personale educativo e scolastico degli enti locali nonché di personale dell'area vigilanza, il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 si applica a decorrere dall'anno 2013 (art. 1 co. 6 *bis* del D.L. 29/12/2011 n. 216 convertito in Legge 24/02/2012 n. 14);

m) a decorrere dall'anno 2013 il predetto limite di spesa può essere superato per le assunzioni a termine strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (art. 4 ter comma 12 D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44);

n) ai fini del computo della percentuale non superiore al 50% del rapporto tra spesa corrente e spesa di personale si calcolano anche le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica (art. 20 comma 9 D.L. 06 luglio 2011 n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111);

o) sono consentite le assunzioni di personale per la polizia municipale per il 100% del turn-over nei Comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti (art. 1 comma 118 L. 13 dicembre 2010 n. 220);

p) la mobilità esterna tra enti sottoposti a vincoli assunzionali (per compensazione) non è subordinata alla cessazione di personale nell'ente che intende avvalersene, ma è in ogni caso soggetta agli ordinari vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente (Corte Conti Sez. Reg. Veneto n. 287/2011);

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 05 del 18/01/2010 mediante la quale si dava attuazione alla rideterminazione della stessa Dotazione Organica ai sensi dell'art. 34 della Legge. 27 dicembre 2002 n. 289 e DPCM 12 settembre 2003, nonché le successive deliberazioni di modifica della suindicata dotazione;

Analizzati i programmi e gli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire e ritenuto pertanto, di procedere ad una programmazione del fabbisogno di personale conforme ai medesimi;

Considerato che un'adeguata e razionale programmazione delle coperture dei posti vacanti per gli anni 2013-2014-2015 è necessaria e propedeutica ad una correlata e conforme previsione della spesa del personale per la predisposizione del bilancio annuale di previsione;

Considerato che le previsioni di spesa per le assunzioni di personale negli Enti Locali sono condizionate dalle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica che ogni anno vengono inserite nella Legge Finanziaria;

Visto il comma 8 dell'art. 19 della Legge n. 448/2001 relativo all'accertamento, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;

Rilevato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha accertato che il presente provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa (art. 19, comma 8, Legge 28 dicembre 2001, n. 448);

Rilevato pertanto che la nuova programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 e del Piano delle assunzioni è stata elaborata tenendo conto di quanto previsto dal comma 557 art. 1 della Legge n. 296/2006 in base al quale : "ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai commi da 655 a 695 gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico - amministrative";

Preso atto che il presente provvedimento è stato oggetto di informazione e confronto con la R.S.U. e con le Organizzazioni Sindacali ai sensi della vigente contrattazione collettiva;

Vista la L.R. n. 9/2013 "*interventi urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale*" dove gli interventi dei cantieri comunali e cantieri verdi vengono ricondotti nell'ambito delle funzioni sociali, utilizzando le eccezioni previste dall'art. 4 ter, comma 12, del DL n. 15/2012, per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, per le quali il limite di spesa consentito non può superare l'ammontare della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ovvero nel triennio 2007-2009;

Vista la DGR n. 50/54 del 21/12/2012 "Definizione dei criteri e delle modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali previsti dalla L.R. n. 11/1988 art. 94";

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente C.C.N.L. Regioni – Enti Locali;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. L.vo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 dell'08/07/2013 con la quale è stato approvato il fabbisogno del personale per gli anni 2013-2015;

Atteso che si rende necessaria una nuova programmazione del piano delle assunzioni soprattutto in funzione del fatto che la Regione Sardegna, con la DGR n. 47/19 del 14/11/2013 ha erogato nei confronti del Comune di Villa San Pietro, la somma di € 9.005,02 da utilizzare per la realizzazione di progetti ai sensi dell'articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 e s.m.i. di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 (Interventi urgenti anticrisi) della legge regionale n. 6 del 2012;

Vista la determinazione del responsabile dell'Area Amministrativa n. 152 del 15/11/2013 con la vengono determinati:

- il limite della spesa personale del 2012, quale vincolo delle spese personale per l'anno corrente, che dovrà essere diminuito ai sensi dell'art. 1, comma 557 L. 296/2006 rispetto all'anno precedente. Il limite suddetto risulta essere € 632.122,50
- il limite della spesa per lavoro flessibile anno 2009, quale vincolo delle spese personale per il ricorso a forme di lavoro flessibile per l'anno corrente. Il limite del 50% della spesa del 2009 per lavoro flessibile risulta essere € 63.239,19. Il limite complessivo della spesa del 2009 per lavoro flessibile risulta essere € 126.478,38.

Vista la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario dalla quale si evince che il **rapporto tra spesa per il personale e spesa corrente** non è superiore al 50%, includendo a tal fine le assunzioni previste nel presente fabbisogno del personale, così come stabilito dall'art. 76, comma 7 del DL 112/2008, convertito in L. 133/2008;

DELIBERA

Di modificare il Piano annuale delle assunzioni per l'anno 2013 e la Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013/2014/2015, già approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 dell'08/07/2013, secondo il seguente schema, in coerenza con gli obiettivi di contenimento e di riduzione della spesa di personale;

ASSUNZIONI 2013

Nessuna assunzione a tempo **indeterminato**.

Le seguenti assunzioni a tempo determinato:

N.	CAT	PROFILO	SERVIZIO	CCNL	MODALITA'	TIPOLOGIA	DURATA
1	D3	assistente sociale	UFFICIO PLUS	CCNL Regioni Autonomie Locali	in comando dal Comune di Pula. Finanziato con Fondi Regionali	PT 21 ore settimanali a tempo determinato	2 anni
1	C1	istruttore amministrativo	UFFICIO PLUS	CCNL Regioni Autonomie Locali	Fondi Plus Area Ovest trasferiti dalla Regione Sardegna	Tempo Pieno e determinato	proroga di 1 anno
1	A1	operaio comune	Servizi Tecnologici	CCNL Regioni Autonomie Locali	Cantiere Comunale annualità 2012 ex art. 94 LR 11/1988 Graduatoria Servizi per l'Impiego	PT 50% tempo determinato	7 mesi

2	VI°	Operaio Comune	Servizi Tecnologici	Parte Economica: CCNL Servizi Integrati-Multiservizi CNAI UNAPI FISMIC FILCOM Parte Giuridica: CCNL Regioni Autonomie locali	Cantiere Comunale annualità 2012 ex art. 94 LR 11/1988 Graduatoria Servizi per l'Impiego	PT 60% tempo determinato	3 mesi + proroga di 2 mesi
5	V° VI°	Operaio Comune	Servizi Tecnologici	Parte Economica: CCNL Servizi Integrati-Multiservizi CNAI UNAPI FISMIC FILCOM Parte Giuridica: CCNL Regioni Autonomie locali	Cantiere Comunale annualità 2013 ex art. 94 LR 11/1988 Graduatoria Servizi per l'Impiego	V° livello PT 75% tempo determinato VI° livello PT 60% tempo determinato	4 mesi +proroga 2 mesi

ASSUNZIONI 2014

Nessuna assunzione a tempo **indeterminato**.

Assunzioni presso i cantieri comunali ex art. 94 LR 11/1988 in base al finanziamento della Regione Sardegna, con l'aggiunta della seguente proroga:

1	A1	operaio comune	Servizi Tecnologici	CCNL Regioni Autonomie Locali	Cantiere Comunale annualità 2012 ex art. 94 LR 11/1988 Graduatoria Servizi per l'Impiego	PT 50% tempo determinato	proroga di 7 mesi
---	----	----------------	---------------------	-------------------------------	--	--------------------------	-------------------

ASSUNZIONI 2015

Nessuna assunzione a tempo **indeterminato**.

Assunzioni presso i cantieri comunali ex art. 94 LR 11/1988 in base al finanziamento della Regione Sardegna.

Di dare atto che relativamente al presente provvedimento è stata trasmessa informazione alle OO.SS. e R.S.U. aziendali;

Di stabilire che i provvedimenti di assunzione con i relativi impegni di spesa saranno adottati nel rispetto della vigente normativa sull'accesso al pubblico impiego, con determinazioni dirigenziali;

Di dare atto che le previsioni di spesa trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione finanziaria;

Di prendere atto che la presente proposta è stata inoltrata al Revisore dei Conti propoollegio dei Revisori dei Conti per l'accertamento di cui all'art. 19 comma 8, Legge n. 448/2001 in ordine al rispetto del principio della riduzione complessiva della spesa per il personale;

Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio della presente deliberazione per 15 gg. consecutivi e la contestuale comunicazione in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi di quanto disposto dagli art.li 124 e 125 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

